



che fisiologicamente affligge l'attività agricola, unita a carenze gestionali interne ed all'interruzione dei rapporti con il rivenditore [REDACTED]

2. L'**esposizione debitoria** di cui l'istante è gravato ammonta ad € 1.187.918,29 ed è suddivisa nelle seguenti classi:

“**OCC** – Organismo di Composizione della Crisi: credito in **prededuzione** ai sensi dell'art. 6 CCII, per € **28.694,00**, pagabile entro l'anno;

· **Classe o – Advisor professionali**: crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 2 c.c., per complessivi € **69.784,00**, maturati in epoca anteriore alla procedura e aventi diritto di voto, in deroga all'art. 109, comma 5 CCII, in quanto il pagamento è previsto oltre il termine di 180 giorni;

· **Classe I – Fornitori agricoli**, con crediti privilegiati ex art. 2751-bis, n. 4 c.c., per € **195.488,29**, aventi diritto di voto, in deroga all'art. 109, comma 5 CCII, in quanto il pagamento è previsto oltre il termine di 180 giorni

**Classe II – INPS / INAIL**, costituita da crediti assistiti da privilegio generale sui mobili ai sensi degli artt. 2754 e 2778 n. 1 c.c., per € **357.699,63**, aventi diritto di voto, in deroga all'art. 109, comma 5 CCII, in quanto il pagamento è previsto oltre il termine di 180 giorni;

· **Classe III – Agenzia delle Entrate**, recante crediti tributari con privilegio ex artt. 2752 e 2778 nn. 18-19 c.c., per € **788.245,24**, aventi diritto di voto, in deroga all'art. 109, comma 5 CCII, in quanto il pagamento è previsto oltre il termine di 180 giorni;

· **Classe IV – Altri Enti pubblici**, tra cui Regione e Comuni, con privilegi minori ex art. 2752 u.c. e art. 2778 n. 20 c.c., per € **16.435,32**, aventi diritto di voto, in deroga all'art. 109, comma 5 CCII, in quanto il pagamento è previsto oltre il termine di 180 giorni;

· **Classe V – Creditori chirografari**, per un importo complessivo di € **712.260,97**, comprendente banche, fornitori non privilegiati e porzioni di crediti degradati, aventi diritto di voto;

· **Classe VI – Dipendenti**, portatori di crediti privilegiati ex art. 2751-bis n. 1 c.c., per € **106.420,73**, aventi diritto di voto, in deroga all'art. 109, comma 5 CCII, in quanto il pagamento è previsto oltre il termine di 30 giorni;”



come riportato dalla seguente tabella:

classe	Creditori	importo classe	% soddisf	fabbisogno privilegio	degradati al chirografo	voto
	Accantonamento fondo spese procedura			40.000,00		
0	0 – OCC	28.694,00	100	28.694,00		NO
0	Professionisti	69.784,00	100	69.784,00		SI
6	Dipendenti	106.420,73	100	106.420,73		SI
1	Fornitori privilegio	195.488,29	55,46	108.418,54	87.069,75	SI
2	Inps Inail	357.699,63	6,00	21.461,98	336.237,65	SI
3	Agenzia Entrate	788.245,24	5,00	39.412,26	748.832,98	SI
4	Altri Enti	16.435,32	4,00	657,41	15.777,91	SI
5	Fornitori chirografo	564.295,21	1,5	10.101,49		SI
		87.069,75				
	INPS/INAIL chirografo	42.725,09	1,5	5.877,03		
		336.237,65				
	Agenzia Entrate chirografo	9.767,79	1,5	11.764,53		
		748.832,98				
Altri Enti chirografo	10.699,27	1,5	410,61			
	15.777,91					
Banche chirografo	84.773,61	1,5	1.314,69			
	<b>Totale</b>	<b>2.275.028,18</b>		<b>444.317,27</b>	<b>1.187.918,29</b>	

I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi.

Al passivo sopra rappresentato devono aggiungersi le spese rappresentate dagli onorari spettanti al Gestore della Crisi, nonché dagli onorari spettanti agli advisors, per l'assistenza prestata al ricorrente nel deposito del piano. Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.



3. Il **patrimonio** di cui dispone la società ricorrente è meglio enucleato dal ricorso, al cui contenuto si fa intero rimando (v. pagg. da 13 a 15). Sul punto il GD con le osservazioni del 5/6/2025 ha disposto che nella valutazione del patrimonio di liquidazione dovesse essere considerato anche quello del socio illimitatamente responsabile in quanto esso sarebbe andato a beneficio dei creditori in caso di liquidazione giudiziale o controllata.

**L'attivo** che il ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori nell'ambito della presente procedura risulta così composto:

Entrata				Tot
	Anno 1	Anno 2	Anno 3	
Cessione di azienda (comprensiva)	75.000,00 €	- €		75.000,00 €
Crediti v/Clienti	40.000,00 €	42.407,00 €	- €	82.407,00 €
Banche c/c	493,00 €	- €	- €	493,00 €
Crediti v/Clienti (cessione rimanenze)	25.000,00 €	45.957,27 €	- €	70.957,27 €
Finanza esterna Aiazzi	10.000,00 €	10.000,00 €	111.000,00 €	131.000,00 €
Patrimonio socio			40.000,00 €	40.000,00 €
Spese di procedura previste	- €	- €	- €	- 40.000,00 €
Affitto d'azienda	14.820,00 €	14.820,00 €	14.820,00 €	44.460,00 €
<b>Totale attivo</b>	<b>165.313,00 €</b>	<b>113.184,27 €</b>	<b>165.820,00 €</b>	<b>404.317,27 €</b>

A seguito delle osservazioni del GD, infatti, il ricorrente con la proposta di piano modificata del 29/10/2025 ha aggiunto all'attivo concordatario i seguenti beni:

i - Catasto fabbricati del Comune di Poggibonsi (SI) al Foglio 35, Particella 15, sub 21, Cat.C/2, Classe 3, 46 mq. e rendita euro: 161,55 (Cfr doc. 5.1);

ii - Catasto fabbricati del Comune di Poggibonsi (SI) al Foglio 35, Particella 15, sub 22, Cat.C/2, Classe 3, 49 mq. e rendita euro: 172,08 (Cfr doc. 5.1);

iii - Catasto Terreni del Comune di Poggibonsi (SI) al Foglio 44, Particella 431, Classe 4, 30 are e 40 ca e rendita domenicale euro: 4,71 (Cfr doc. 5.1);

iv - Catasto Terreni del Comune di Poggibonsi (SI) al Foglio 44, Particella 432, Classe 4, 290 ca e rendita domenicale euro: 0,45 (Cfr doc. 5.1);



v - Catasto Terreni del Comune di Poggibonsi (SI) al Foglio 44, Particella 436, Classe 4, 226 ca e rendita domenicale euro: 0,35 (Cfr doc. 5.1)

Il tutto, secondo i valori OMI di riferimento, pari a un valore di stima di euro 40.000,00”

5. La **proposta di piano** formulata dal debitore ai propri creditori prevede le seguenti condizioni:

“Il pagamento integrale 100% dei creditori prededucibili;

- Il pagamento integrale 100% dei crediti verso dipendenti;

- Il pagamento integrale 100% dei crediti verso i professionisti;

- Il soddisfacimento parziale di quei creditori la cui soddisfazione non rientra interamente all'interno del valore della liquidazione (APR).”

I termini della proposta possono essere meglio riepilogati con il rimando alla seguente tabella:

classe	Creditori	importo classe	% soddisfo	fabbisogno privilegio	degradati al chirografo	voto
	Accantonamento fondo spese procedura			<b>40.000,00</b>		
0	0 - OCC	<b>28.694,00</b>	100	<b>28.694,00</b>		NO
0	Professionisti	<b>69.784,00</b>	100	<b>69.784,00</b>		SI
6	Dipendenti	<b>106.420,73</b>	100	<b>106.420,73</b>		SI
1	Fornitori privilegio	<b>195.488,29</b>	55,46	<b>108.418,54</b>	87.069,75	SI
2	Inps Inail	<b>357.699,63</b>	6,00	<b>21.461,98</b>	336.237,65	SI
3	Agenzia Entrate	<b>788.245,24</b>	5,00	<b>39.412,26</b>	748.832,98	SI
4	Altri Enti	<b>16.435,32</b>	4,00	<b>657,41</b>	15.777,91	SI
5	Fornitori chirografo	<b>564.295,21</b>	1,5	<b>10.101,49</b>	87.069,75	SI
		<b>42.725,09</b>				
	INPS/INAIL chirografo	<b>42.725,09</b>	1,5	<b>5.877,03</b>	336.237,65	
		<b>9.767,79</b>				
	Agenzia Entrate chirografo	<b>9.767,79</b>	1,5	<b>11.764,53</b>	748.832,98	
		<b>10.699,27</b>				
Altri Enti chirografo	<b>10.699,27</b>	1,5	<b>410,61</b>	15.777,91		
	<b>84.773,61</b>					
Banche chirografo	<b>84.773,61</b>	1,5	<b>1.314,69</b>			
	<b>Totale</b>	<b>2.275.028,18</b>		<b>444.317,27</b>	1.187.918,29	



6. Il **piano** mediante il quale il ricorrente intende realizzare la proposta concordataria si fonda sostanzialmente sul ricavato dell'affitto dell'azienda per la durata di tre anni, pari ad € 44.460, e su quello della successiva cessione a favore dell'affittuario, [REDACTED] [REDACTED], come da proposta irrevocabile di acquisto da questo formulata per l'importo di € 75.000, nonché sull'incassi di alcuni crediti, rispettivamente per €82.407 ed € 70.957,27. In aggiunta il piano prevede il conferimento di finanza esterna da parte della Sig.ra Tiziana Aiazzi per l'importo di € 130.000.

Secondo la prospettazione del CG i termini di adempimento del piano dovrebbero risultare i seguenti:

- **Classe 0**, i costi prededucibili riguardanti l'Organismo di Composizione della Crisi – Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, saranno sostenuti per euro 28.694,00 entro 1 anno dall'omologa, i compensi dei professionisti che hanno assistito la società debitrice all'accesso della procedura saranno pagati integralmente entro 3 anni dall'omologa;
- **Classe 6**, composta dai creditori ex art. 2751-bisn. 1 codice civile (personale dipendente) per complessivi euro 106.420,73 saranno pagati integralmente (100%), entro 2 anni dall'omologa;
- **Classe 1**, composta dai creditori ex art. 2751-bis n. 4 codice civile, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 55,46% del credito complessivamente vantato pari ad € 195.488,298, quindi per € 108.418,54 entro 3 anni dall'omologa
- **Classe 2**, composta dai creditori ex art. 2754 codice civile, Inps/Inail, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 6% del credito complessivamente vantato pari ad € 357.699,93, quindi per € 21.461,98 entro 3 anni dall'omologa;
- **Classe 3**, composta dai creditori ex art. 2752/2749 codice civile, Agenzia Entrate, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 5% del credito complessivamente vantato pari ad € 788.245,24, quindi per € 39.412,26 entro 3 anni dall'omologa;
- **Classe 4**, composta dai creditori ex art. 2752 codice civile, Comune e Regioni, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 4% del credito complessivamente vantato pari ad € 16.435,32, quindi per € 657,41 entro 3 anni dall'omologa;



- **Classe 5**, composta dai creditori chirografari ab origine e creditori privilegiati degradati, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 1,55% del credito complessivamente vantato pari ad € 1.900.179,26, quindi per € 29.468,35 entro 3 anni dall'omologa;

Sempre secondo la proposta, ipotizzando che si addivenga all'omologa il 30 aprile 2026, viene prevista la distribuzione delle somme ai creditori secondo i tempi sottoindicati:

-1° piano di riparto parziale con pagamento integrale delle spese in prededuzione ed in parte dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 classe 6 ed in parte dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 4 classe 1 entro 12 mesi dall'omologa e, quindi, presumibilmente entro il 30 aprile 2027;

- 2° piano di riparto parziale con pagamento integrale dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 classe 6, in parte dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 4 classe 1 ed in parte dei creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 2 classe 0 entro 24 mesi dall'omologa e, quindi, presumibilmente entro il 30 aprile 2028;

-3° piano di riparto finale con pagamento di una integrale di tutte le classi di creditori entro 36 mesi dall'omologa e, quindi, presumibilmente entro il 30 aprile 2029;

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Totale
	165.313,00	113.184,27	165.820,00	444.317,27
Accantonamento fondo spese procedura	16.000,00			40.000,00
Accantonamento fondo rischi	14.000,00			
Fondo interessi creditori privilegiati	10.000,00			
0 – OCC	28.694,00			28.694,00
VI – Dipendenti	75.000,00	31.420,73		106.420,73
I – Fornitori	20.000,00	55.000,00	103.396,38	178.396,38
0 – Professionisti		25.000,00	44.784,00	69.784,00
II – INPS/INAIL			3.219,30	3.219,30
III – Agenzia Entrate			6.305,96	6.305,96
IV – Altri Enti			115,05	115,05
I – Fornitori priv. degradati			3.515,91	3.515,91
II – INPS/INAIL degradati (chirografo)			2.402,08	2.402,08
III – Agenzia Entrate degradati (chirografo)			4.787,80	4.787,80
IV – Altri Enti degradati (chirografo)			163,40	163,40
V – Banche (chirografo)			512,66	512,66
	<b>163.694,00</b>	<b>111.420,73</b>	<b>169.202,54</b>	<b>444.317,27</b>
Differenza	+1.619,00	+1.763,54	-3.382,54	0,00



7. La relazione del Gestore della Crisi 76 CCI ha attestato la **completezza ed attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

7. Per quanto concerne la valutazione di **fattibilità della proposta**, il Gestore e CG formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile, sia pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri (v. paragrafi 6.2 e 6.3 della relazione). Il giudizio dell'esperto appare condivisibile.

8. Il piano in discussione appare maggiormente conveniente per i creditori rispetto all'**alternativa ipotesi della liquidazione** controllata ex art. 268 e ss. CCI dei beni di proprietà del debitore. Nella sua relazione ex art. 76 CCI, il professionista facente funzioni di OCC e di Commissario Giudiziale osserva che "emerge che la percentuale media di soddisfazione offerta ai creditori nella proposta di concordato si attesta al 16,72% in ipotesi di continuità, rispetto a un valore medio del 10,88% stimato in caso di liquidazione", il ricorrente evidenzia che procedendo a comparazione con il ricavato ritraibile in sede di liquidazione controllata l'attivo sarebbe pari soltanto ad € 273.317,27, in considerazione del fatto che alcune poste dell'attivo perderebbero completamente di valore, in particolare immobilizzazioni materiali e partecipazioni, ed altre vedrebbero ridursi notevolmente, in particolare immobilizzazione materiali e crediti verso clienti. A ciò aggiunge che il credito nei confronti dei soci, pari ad € 60.000 cic. astrattamente ritraibile nel seno della liquidazione controllata non è di fatto riscuotibile stante l'incapienza del socio illimitatamente responsabile e che nell'ipotesi concordataria il ceto creditorio beneficerebbe altresì di 130.000 € di finanza esterna.

10. Si dà atto del **regolare svolgimento della procedura**.

Il Giudice con provvedimenti del 2/4/2025 e del 30/10/2025 e del 17/12/2025 ha richiesto chiarimenti e integrazioni al ricorrente ed al Gestore che sono stati da questi puntualmente forniti e riscontrati.

10.1 Con provvedimento del 2/4/2025 il GD, visto l'art. 78 CCI, ha nominato quale Commissario Giudiziale il Dott. Stefano Stefanelli, chiedendo altresì che la ricorrente volessi fornire dei chiarimenti in merito all'appostazione di alcuni crediti come



prededucibili; alla idoneità economico-finanziaria dell'affittuario di far fronte all'impegno concordatario; all'estensione del patrimonio di liquidazione anche a quello del socio illimitatamente responsabile, al valore delle partecipazioni detenute dalla ricorrente ed alla sussistenza o meno della garanzia statale per alcuni crediti di istituti di credito. A tali osservazioni del GD ha fatto seguito in data 29/10/2025 il deposito di una proposta di concordato modificata. Il 17/12/2025 il GD ha poi richiesto ulteriori integrazioni alla ricorrente in merito alla qualificazione quale società agricola, ai termini di durata dell'affitto e per l'acquisto dell'azienda da parte dell'affittuario ed ha richiesto al CG un'integrazione in merito alla fattibilità della proposta con riferimento alla solidità economico-finanziaria dell'affittuario e proponente acquirente.

Il 30/7/2025 ha disposto lo svolgimento della procedura competitiva ai sensi dell'art. 91 e 114- bis CCI in relazione alla proposta irrevocabile di affitto e successivo acquisto formulata dal già affittuario [REDACTED], dettando le modalità dello svolgimento delle operazioni competitive. Queste sono state svolte davanti al GD ed al CG, con l'assistenza di un operatore specializzato, prima in data 24/11/2025 e poi in data 22/1/2026, in ragione della mancata partecipazione al primo esperimento, concludendosi con l'aggiudicazione a favore del menzionato affittuario.

10.2 Atteso che la proposta appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 5/3/2026 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.

10.3 Il ricorrente e l'OCC con memorie del 22/4/2026 hanno attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dato atto al contempo che non sono pervenute osservazioni da



parte dei creditori. Per contro, non sono pervenute manifestazioni di dissenso rispetto alla proposta ed al piano di concordato. In particolare, il Gestore ha affermato che “Con riferimento alla Classe V, all’esito delle operazioni di voto risultano:

- n. 22 voti favorevoli espressi, per complessivi € 170.437,94;
- n. 11 voti contrari espressi, per complessivi € 877.995,63;
- n. 128 voti taciti, per complessivi € 872.813,19.

Ai fini del computo, i voti favorevoli della Classe V, sommando i voti favorevoli espressi e quelli taciti, ammontano pertanto a € 1.043.251,14. Con riferimento alle ulteriori classi privilegiate ammesse al voto, non sono pervenuti voti contrari”. Il CG chiarisce poi quanto al voto di AdE che questo risulta non espresso per la componente privilegiata (e come tale favorevole) e contrario per la componente degradata a chirografo per incapacienza. Conclusivamente il CG dichiara raggiunto l’esito favorevole delle operazioni di voto.

Per quanto riguarda i voti non espressi, visto il disposto dell’art. 79, 3° co., CCO deve riaffermarsi che la mancata esplicitazione del consenso, in assenza di qualsivoglia manifestazione di senso contrario, debba essere ritenuta quale adesione alla proposta ed al piano di concordato. E deve ritenersi pertanto raggiunta la maggioranza di cui all’art. 79, 1° co. CCI.

Mette conto osservare che il CG evidenzia anche che alcuni creditori indicati nella proposta come chirografari hanno richiesto l’applicazione del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 5, sussistendo i presupposti per l’inquadramento nell’ambito degli imprenditori artigiani e che si riserva l’esame delle relative richieste. Con le memorie depositate in data 16/6/2026 il CG afferma però che “Il debitore, anche per il tramite dei propri advisor, ha rappresentato di avere avviato i necessari approfondimenti in ordine alle maggiori pretese formulate e alla relativa classificazione, richiedendo l’esibizione della documentazione idonea a comprovare i presupposti soggettivi ed oggettivi del privilegio dedotto. È stato altresì riferito che le interlocuzioni avviate stanno avendo esito positivo e che le pretese inizialmente formulate potranno trovare definizione nell’ambito di un riconoscimento comunque contenuto, che troverà copertura mediante utilizzo del fondo rischi appositamente previsto nel piano, senza che ciò comporti alterazione della



struttura della proposta concordataria". Sul punto pare corretto aggiungersi che l'eventuale riqualificazione del relativo credito nel senso richiesto dai menzionati creditori non sarebbe idoneo ad inficiare il risultato positivo raggiunto dalle operazioni di voto.

Conclusivamente si ritengono dunque sussistenti i presupposti iper l'omologa del concordato minore.

**OSSERVATO** che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 75 e 76 CCI.

Il Gestore della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 74 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 78 CCI;

**RITENUTO** che:

Il ricorrente ha la propria sede nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II, Titolo IV del Codice della Crisi, non presentando requisiti dimensionali eccedenti quelli di cui all'art. 2, 1° co. lett. d) CCI.

Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei 5 anni antecedenti la domanda né appare aver commesso atti in frode, né pare aver subito, a quanto consta, alcuno dei provvedimenti previsti dall'art. 82 CCI, o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

**P.Q.M.**

**OMOLOGA** il piano del consumatore proposto da [REDACTED]  
[REDACTED], con sede legale in [REDACTED]

**DISPONE** che il debitore attui ogni atto necessario alla piena e completa esecuzione del concordato.



**DISPONE** che il Gestore della crisi vigilerà sull'esatto adempimento del piano, comunicando al GD ed ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il Gestore dovrà riferire ogni sei mesi in merito allo svolgimento ed all'attuazione del concordato. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

**DISPONE** che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

**DISPONE** che il CG effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva. Il Commissario prima di procedere con i pagamenti, dovrà presentare un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione parziale, accantonando quelle eventualmente ancora occorrenti per la procedura sul conto intestato alla procedura stessa, provvedendo dapprima al pagamento delle spese di giustizia, poi al pagamento dei creditori privilegiati, secondo l'ordine assegnato dalla legge e, quindi, al pagamento dei creditori chirografari il tutto in conformità alle previsioni della proposta.

Il progetto di ripartizione parziale dovrà contenere: denominazione del creditore, eventuale grado di privilegio o, se chirografo, classe di appartenenza di cui alla proposta, importo del credito totale dovuto e importo del credito che si intende soddisfare con la ripartizione.

Prospetto e progetto dovranno essere depositati in cancelleria per il nulla osta del Giudice Delegato prima dell'esecuzione. I creditori entro quindici giorni dalla comunicazione del progetto di riparto potranno presentare reclamo al Giudice Delegato.

Il Commissario procederà ai pagamenti previsti dal piano di ripartizione mediante bonifico bancario oppure assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con bonifici bancari.

**Dispone** che il Gestore della crisi, ove necessario, predisponga bozza da sottoporre al GD per l'approvazione con l'ordine di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni



altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).

**Dispone** che compiuta l'esecuzione del piano concordatario e prima del riparto finale il Commissario presenterà il conto della gestione al Giudice Delegato. Approvato il conto e liquidati i compensi del Commissario Giudiziale dal Collegio il Commissario rimetterà gli importi dovuti o quelli residui ai creditori secondo le modalità sopra esposte.

**Dispone** che per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, provvederà il Giudice Delegato.

**DISPONE** che le eventuali vendite e cessioni, con l'eccezione dei beni di modesto valore, vengano svolte, sotto il ministero del Gestore della crisi, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, e con forme di pubblicità adeguate, in modo da garantire la massima informazione e partecipazione.

**DISPONE** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura del Gestore, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata.

**DISPONE** che a cura del Gestore della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.

Pisa, 18/6/2026

Il Giudice  
Dott. Marco Zinna

